

Sutorità Naxionale Anticorruxione

Presidente

DELIBERA N. 442 DEL 9 maggio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Siram S.p.a. -- Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici installati negli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale - Importo totale a base d'asta: euro 9.660.000,00; lotto n. 3 euro 2.420.000,00 - S.A. Comune di Roma PREC 94/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 138387 del 23 dicembre 2017 presentata da Siram S.p.a., e relativa memoria, con la quale l'istante, concorrente nella gara in oggetto, chiede di «verificare la legittimità del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui non prevedono un tetto massimo alla formulazione delle offerte tecniche e non consentono alla Commissione di gara di valutarne la congruità»; e chiede di «accertare la legittimità del procedimento seguito dalla S.A. che, pur in presenza di chiari "elementi specifici" non ha attivato la verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, co. 6 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», con particolare riferimento ad alcuni elementi dell'offerta tecnica per i quali alcuni concorrenti indicavano, a parere dell'istante, numeri stratosferici del tutto inverosimili;

VISTA la memoria della S.A. prot. 29864 del 6 aprile 2018, con la quale essa rappresenta che nessun vincolo legale impone la definizione preventiva di un tetto massimo delle quantità offerte e che ciò sarebbe andato a scapito del punteggio per la componente tecnica a vantaggio del prezzo più basso; riferisce inoltre che, per il servizio in oggetto, è necessario disporre del maggior numero possibile di tecnici operativi, mezzi e strumentazione al fine di intervenire tempestivamente su una molteplicità dei circa 1900 impianti gestiti. Sottolinea che la verifica sul rispetto degli obblighi assunti spetta alla S.A. e precisa che l'Amministrazione in realtà avviava il sub-procedimento di verifica dell'anomalia con riferimento a una offerta del lotto 2, avendo ravvisato il presupposto degli "elementi specifici"; infine la S.A. riferisce di aver revocato in



Sutorità Naxionale Anticorruxione

Presidente

autotutela la procedura in parola al fine di aderire alla convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3;

CONSIDERATO che il provvedimento di revoca della procedura si riferisce solamente ai lotti 1 e 2 della gara in oggetto, per i quali si rileva l'improcedibilità dell'istanza per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 6, co. 3 del Regolamento per il rilascio di pareri di precontenzioso del 5 ottobre 2016, mentre per il lotto 3 era confermata l'aggiudicazione, e pertanto il presente parere si riferisce esclusivamente al lotto 3;

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui (Cons. Stato sez. III 9 dicembre 2015, n. 5597) «La scelta dell'Amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Le valutazioni sul punto devono essere compiute dall'Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell'offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell'offerta (Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2662; Cons. St., sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274; in tal senso anche Parere di precontenzioso n. 84 del 10 aprile 2014). La ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è, pertanto, quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento; la scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia, ai sensi dell'art. 97, co. 6 è una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (TAR Umbria 30 marzo 2018, n. 192; TAR Lombardia 27 ottobre 2017, n. 2048);

CONSIDERATO altresì che, nel caso di specie, la graduatoria relativa al lotto 3 non avrebbe subito modifiche anche nell'ipotesi di decurtazione dei singoli punteggi contestati dall'istante;

RITENUTA pertanto la carenza di interesse dell'istante anche con riferimento a tale lotto di gara;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Sutorità Naxionale Anticorruxione

Presidente

Il Consiglio

rileva:

- con riferimento ai lotti 1 e 2, l'improcedibilità dell'istanza per carenza di interesse sopravvenuta ai sensi dell'art. 6, co. 3 del Regolamento per il rilascio di pareri di precontenzioso del 5 ottobre 2016, in considerazione dell'intervenuta revoca della gara;
- con riferimento al lotto 3, l'improcedibilità dell'istanza per carenza di interesse ai sensi dell'art. 6, co. 3 del Regolamento per il rilascio di pareri di precontenzioso del 5 ottobre 2016, considerato che la graduatoria non avrebbe subito modifiche anche nell'ipotesi di decurtazione dei punteggi contestati dall'istante;

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia ai sensi dell'art. 97, co. 6 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è comunque una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 maggio 2018

Il Segretario Maria Esposito